

1



Circolare nº: 35/2017

Oggetto: La trasmissione delle lettere di compliance IVA e degli avvisi bonari

Sommario: Il DL n. 50/2017, dello scorso aprile, ha introdotto l'obbligo di invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. L'Agenzia delle Entrate, a seguito della ricezione del file, esegue dei controlli per verificare la coerenza dei versamenti effettuati rispetto ai dati indicati nelle comunicazioni.

In caso di anomalie l'Agenzia informa il contribuente attraverso una lettera di compliance.

Contenuto: -

La lettera di compliance vuole spingere il contribuente a ravvedere spontaneamente il proprio debito anziché attendere il recupero coattivo, che si avvia generalmente tramite l'avviso bonario.

Scopo della presente circolare è quello di evidenziare gli effetti dei nuovi adempimenti sulle modalità di recupero degli omessi versamenti.

Indice:			
	P.1 ———	LETTERE DI COMPLIANCE	

AVVISI BONARI E ISCRIZIONE A RUOLO

LETTERE DI COMPLIANCE: —

La prima segnalazione è inviata dall'agenzia a mezzo PEC, invitando il contribuente a verificare nel cassetto fiscale le anomalie ravvisate nel versamento dell'IVA.

Nel caso in cui Il versamento non sia stato effettuato, il contribuente potrà utilizzare lo strumento del <u>ravvedimento operoso</u>, applicando una sanzione pari:

Circolare del 31 ottobre 2017



- a. All'1,67% se il mancato versamento avviene tra il 31esimo e il 90esimo giorno dalla scadenza;
- b. Al 3,75% per le violazioni oltre il 91 esimo giorno dalla scadenza.

Qualora il contribuente, a seguito della ricezione, ritenga che l'avviso di anomalia sia stato emesso erroneamente, potrà segnalare tale circostanza direttamente all'ufficio dell'Agenzia o mediante il call center disponibile sul sito delle Entrate.

AVVISI BONARI E ISCRIZIONE A RUOLO:

Se il contribuente non aderisce alla compliance, l'Agenzia provvede a notificare, a mezzo PEC, l'avviso bonario ai sensi dell'art 54 bis DPR 633/1972. L'avviso, elaborato a seguito dell'incrocio dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche rispetto ai versamenti effettuati, è inviato in tutti quei casi in cui l'Agenzia riscontra uno scostamento tra Iva a debito e imposta versata.

La notifica dell'avviso interrompe i termini per poter utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso per regolarizzare l'inadempimento.

Sarà comunque possibile beneficiare della riduzione a 1/3 della sanzione prevista (30%), effettuando il versamento entro 30gg dal ricevimento della comunicazione, anche mediante rateazione:

- in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
- in un massimo di 20 rate trimestrali di analogo importo, qualora il debito superi i 5.000 euro.

In caso di mancato pagamento a seguito della ricezione dell'avviso bonario, o di versamento della prima rata, l'importo dovuto è iscritto a ruolo (con ulteriore aggravio di interessi, sanzioni e aggi di riscossione).

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner Dr. Fabio Pavan